

PRESENZE EBRAICHE A CORNETO

Io, gli Ebrei, li ho guardati, per un motivo o per un altro, sempre con gli occhi del sentimento. Non tanto per le avverse vicende e le diaspore subite nel corso della loro storia, quanto per alcuni brani musicali che toccavano più profondamente la mia sensibilità. Alludo alle note del “Va pensiero” di Giuseppe Verdi, imparato fin dalle prime classi elementari; e più tardi, all’accurata sofferenza del salmo musicato da Pier Luigi da Palestrina, il “Super flumina Babylonis”, appreso casualmente in una modestissima “Schola Cantorum” della mia parrocchia. Per la qual cosa, ogni volta che mi accade di riascoltare quelle note musicali, sento sempre salire dal cuore un momento di commozione sia per gli Ebrei schiavi in Babilonia, sia per quei patrioti del Risorgimento Italiano a cui Verdi faceva riferimento con le più conosciute note del “Nabucco”.

Per restare ancora a questi ricordi infantili, io degli ebrei conservo un’altra memoria. Ed è questa. Quando seguivo mia madre nella visita annuale in quell’estrema parte, non consacrata, del Cimitero del mio paese, dove trovavano sepoltura i bambini non battezzati (e noi in famiglia ne avevamo più d’uno) e gli Ebrei, provavo un’immensa pietà nel constatare come dopo la morte si dovesse ancora subire una discriminazione laddove il comune destino ci conduce tutti per il disfacimento della nostra presenza fisica nel mondo.

Ricordo infine di aver notata più volte una breve iscrizione ebraica su di un rocchio di marmo bianco, all’angolo della chiesa di San Giuseppe, che disparve per non so quale destinazione al momento che la pubblica Amministrazione dette inizio alla colata di asfalto su tutte le strade interne del mio paese.

Ora che sono in là con gli anni, mi son messo a scoprire quale influenza abbia avuto nella storia di Corneto la presenza degli Ebrei, così come feci l’anno scorso riguardo ad alcune radici albanesi nel territorio della Tuscia.

Mancando qui del tutto, oggi, una presenza ebraica vera e propria, ho cercato di accedere alle fonti documentate per avvedermi come in un passato assai remoto la Comunità ebraica a Corneto abbia avuto una notevolissima presenza da essere trascritta nei documenti d’archivio. Il più antico dei quali, noto come la “Margarita Cornetana”, riporta i nomi e le vicende di parecchie famiglie semitiche che presiedevano a Corneto ad operazioni finanziarie di grande portata, almeno per quei tempi, quando le banche forse non esistevano ancora, e quando più tardi si pensò di istituire un vero e proprio Monte di Pietà per venire incontro ai bisogni della gente in affari e sfuggire così alle speculazioni dell’usura.

La prima testimonianza a Corneto la troviamo in un documento notarile del 28 settembre 1297 che si riporta nella stesura originale:

“In seguito al pagamento eseguito in tornesi¹⁾ d’argento e carlini²⁾ d’argento da Accuncia di Passannante a nome proprio e di Alberigo di Matteo, Angelo di Jacopo di Ranuccio di Franco, Francesco di Giorgio, Rollando del fu Rollando giudice e Ranieri di Egidio, Manuele di Elia ebreo, garantendo la ratifica di Vitale del fu Sabato ebreo, rilascia quietanza di 200 fiorini³⁾ d’oro somma dovuta a lui e a detto Vitale, come da istrumento del notaio Ranuccio di Rollando, e al pagamento della quale Accuncia e i suddetti erano stati condannati da Guido, già giudice del Comune di Corneto, come da istrumento del notaio Gepzio di Pietro.

In Corneto, nel Palazzo del Comune, alla presenza di Pietro di Donadeo, Fortunato banchiere, Lituardo di Giovanni, frate Gianni camerario del Comune, Bocca di Graziano, Tuccio del fu Angelo, testi.

Rogito di Crescenzo di Accuncia di Passannante, illustre prefetto notaro dell’Alma Roma”.

Da questo primo atto notarile si evince una sentenza grazie alla quale la magistratura, chiamata a dirimere una contesa sorta fra i sei debitori cornetani e i due creditori ebrei, condanna i primi a versare 200 fiorini d’oro, come interessi maturati, per un prestito non precisato, ma certamente finalizzato a non rendere inerti” quelli che pure un giorno furono instancabili agricoltori e commercianti”.⁴⁾

Cosicché venne a scatenarsi quella “eterna battaglia che si faceva allora fra i due elementi sociali in guerra tra loro, il frate e l’ebreo, l’uno nel nome di Cristo per la redenzione economica delle genti, l’altro, nel nome unico e solo del Dio *l’argent* per il maggiore incremento dei propri interessi”.

A tal proposito lo storico cornetano Muzio Polidori, nelle sue “Croniche Cornetane”⁵⁾ riporta la seguente notizia, datata anno 1446. “Il capitolo dei Frati Minori di S. Francesco fu fatto in Corneto, et per provinciale fu eletto un certo fra Giacomo⁶⁾ che con

¹⁾ Moneta coniata nella zecca di Tours (Francia): il *denaro* ai tempi di Carlo Magno, e il *grosso* ai tempi di Luigi IX. Parola derivata dall’antico francese Torneis, che è trasformazione dell’aggettivo latino *Turonensis*, abitante cioè di Tours.

²⁾ Moneta d’oro e d’argento fatta coniare per la prima volta da Carlo d’Angiò; quella d’oro fu del valore di 14 carlini d’argento, ma ebbe breve durata. Quella d’argento divenne moneta di conto al ragguglio di 10 per ducato. Ebbe larga diffusione anche fuori del Regno di Napoli.

³⁾ Moneta fiorentina: dal secolo XI alla prima metà del XII, solo denaro d’argento. Nel gennaio 1253 fu coniata la moneta d’oro alla quale rimase il nome di *fiorino* del peso di gr. 3, 54 della bontà di 24 carati.

⁴⁾ Francesco Guerri - “L’origine del Monte di Pietà di Corneto”. Roma, tip. Forzani e C. - 1907.

⁵⁾ Muzio Polidori - “Croniche di Corneto”. Grotte di Castro, Tipolitografia C.Ceccarelli - 1977.

⁶⁾ Francesco Guerri - “L’origine del monte di Pietà di Corneto”. Roma, tip. Forzani e C. 1907 - pag. 212. “Assai probabilmente altri non era che fra Giacomo da Rieti”.

sue prediche et persuasione indusse i Cornetani a giurar di non ricever più in Corneto Hebrei che esercitavano usura sopra pegni con intentione di erigere il Monte di Pietà con l'aiuto di più cittadini. Partito il frate del Monte restò imperfetto, onde i Cornetani erano necessitati mandar pegni in Viterbo e Toscanella a gli Hebrei di detti luoghi".⁷⁾

Nell'anno 1297, secondo la "Margarita Cornetana", vengono emesse altre tre sentenze del seguente tenore:

"28 settembre 1297, Corneto.

In seguito al pagamento eseguito in tornesi e carlini grossi d'argento, Bocca del fu Graziano, a nome anche di maestro Benvenuto notaio, di Giovannino di Iacopo di Alda, di Francesco di Ventura Speculi, di Pellegrino giudice e di Giovanni del fu Mainardo, Vitale di Daniele ebreo, garantendo la ratifica di Gionata di Abramo ebreo, rilascia quietanza di 200 fiorini d'oro, dovuta loro da Bocca e dai suddetti, come da istrumento pubblicato dal notaio Ranuccio di Rollando, al pagamento della quale erano stati condannati da Guido, già giudice del comune di Corneto, come da istrumento del notaio Gepzio di maestro Pietro.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Pietro di Donadeo, Fortunato banchiere, Lituardo di Giovanni, frate Gianni camerario del Comune, Tuccio del fu Angelo, testi.

Rogito di Crescenzo di Accuncia di Passannante, illustre prefetto notaro dell'Alma Roma."

Sempre il 28 settembre 1297, a Corneto, si stende il seguente documento notarile:

"In seguito al pagamento eseguito in tornesi e carlini grossi d'argento da Giovanni Doane, a nome anche di Simeone di Taddeo, di maestro Pietro del fu Bernardo, di Rollando di Crescenzo, di Paolo di Tommaso e di maestro Pietro di Salvo notaio, Goialo del fu Deodato e Goialo del fu Elia Ebrei, rilasciano quietanza di 200 fiorini d'oro, somma dovuta loro da Giovanni e dai suddetti, come da istrumento del notaio Ranuccio di Rollando, al pagamento della quale erano stati condannati da Guido, già giudice del comune di Corneto, come da istrumento del notaio Gepzio di maestro Pietro.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Pietro di Donadeo, Fortunato banchiere, Lituardo di Giovanni, frate Gianni camerario, Tuccio del fu Angelo, testi.

Rogito di Crescenzo di Accuncia di Passannante, illustre prefetto notaro dell'Alma Roma".

Ed infine, in data 29 settembre 1297, in Corneto, ultima sentenza del seguente tenore:

⁷⁾ Muzio Polidori - "Croniche di Corneto". Grotte di Castro, Tipolitografia C. Ceccarelli - 1977.

“In seguito al pagamento eseguito in monete d’argento da Pietro di Donadeo, a nome anche di Benencasa di Gianni calzolaio, di Lituardo di Rollando di Cristoforo, di Gado Focis, di Coronato giudice e di Lituardo di Giovanni Malbocti, Sabato di Vitale e Benedetto di Salomone ebrei, garantendo il consenso anche di Dactulo di Consiglio ebreo, rilasciano quietanza di 200 fiorini d’oro, somma dovuta loro da Pietro e dai suddetti, come da istrumento del notaio Ranuccio di Rollando, al pagamento della quale erano stati condannati da Guido, già giudice del comune di Corneto, come da istrumento del notaio Gepzio di maestro Pietro.

In Corneto, nella casa di Paolo di Tommaso, alla presenza di Ildibrandino notaio, Saladino di Pietro di Saladino, Vanni di Paolo e Jacopo di Angelo di Angeluccio, testi.

Rogito di Crescenzo di Accuncia di Passannante, prefetto illustre notaro dell’Alma Roma”.

Da queste quattro sentenze, ci si avvede non solo dell’entità dell’operazione finanziaria, ma anche e soprattutto dei gravosi interessi che Manuele di Elia, Vitale del fu Sabato, Vitale di Daniele, Gionata di Abramo, Goialo del fu Deodato, Goialo del fu Elia, Sabato di Vitale e Benedetto di Salomone, ebrei, pretesero dai rispettivi debitori. Interessi gravati sicuramente dall’usura se consideriamo, nel primo caso, che i sei debitori dovevano non solo rifondere il denaro avuto in prestito, ma addirittura pagare una condanna di 200 fiorini d’oro. Allora un fiorino pesava 3,54 grammi in oro a 24 carati, perciò senza lega; e se si moltiplicano i grammi di un fiorino per il numero dei fiorini si viene al risultato di 708 grammi per un valore, rapportato ai nostri giorni, di oltre 14 milioni di lire.

Due anni dopo, nel 1299, il sindaco di Corneto, tale Francuccio di Pietro Cinnelli, a nome anche di quelli che lo scriba chiama “boni homines”, vale a dire coloro che gestivano con lui la responsabilità del potere comunale, cioè Rollando di Crescenzo, Rollando di Rollando, Pellegrino di Gentile giudice, Angelo di Biagio, Rollando di Ranieri e del maestro Ventura Cerusico, viene a trovarsi al centro con una grande operazione finanziaria: cioè alla vendita della dogana del sale.

Da alcuni documenti giacenti nell’archivio Falzacappa, si viene a sapere che per la costruzione delle Saline di Corneto ci fu un tale contenzioso da promuovere una vera causa che venne discussa nella Sacra Consulta per iniziativa della Comunità degli Ecclesiastici e del popolo di Corneto contro il proponente Giuseppe Lipari, nel 1803, ma che aveva provenienza fin dal 1788.

Non sappiamo dire se alla fine del XIII secolo esistessero o meno le Saline a Corneto, ma nei documenti notarili sopra citati si viene a parlare di una Dogana del sale. Si

sarebbe potuto trattare di un dazio o di una gabella per il pagamento del sale prodotto sulle rive del mare e commercializzato sia nell'abitato di Corneto che nei paesi interni del Patrimonio di San Pietro. Fatto sta che il sindaco, quel tale Francuccio di Pietro Cinnelli, con il consenso dei sei "boni homines", fu costretto a dare in appalto o a vendere la dogana con il cui ricavato pagare gli interessi per debiti contratti con i diversi creditori ebrei i quali, per non perdere il denaro prestato, erano ricorsi alla mallevadoria di Ventura cerusico ed altri, alla presenza del notaro Giovanni di Angelo di Amatore.

Non si è a conoscenza della somma avuta in prestito, ma considerando tutti gli interessi che assommano a 1.268 lire di paparini,⁸⁾ 250 fiorini d'oro e 101 lire e 1 soldo⁹⁾ e mezzo, si deve arguire che il prestito richiesto dal Comune agli ebrei e loro soci, doveva essere stato notevole e dettato da gravi necessità.

Quali?

Si prenda in considerazione il regesto "Margarita Cornetana" del 23 gennaio 1283, dove si legge:

"In seguito al giuramento di fedeltà al Comune di Roma, prestato dal sindaco del comune di Corneto in rinnovamento di analogo giuramento fatto ai tempi di Castellano degli Andalò e in seguito ad adeguata soddisfazione, da parte cornetana alla Camera dell'Urbe, dei danni recati all'esercito romano sopra Corneto, e all'impegno del Comune di Corneto di provvedere, nella misura richiesta dal Senato, alla retribuzione dei grascieri..." si condanna il Comune "al pagamento di 2000 marche d'argento¹⁰⁾ per non avere inviato a Roma, dietro richiesta del senatore di Roma, venti cornetani *de melioribus*, i quali rendessero conto dell'insubordinazione del Comune verso gli ufficiali dell'Urbe addetti alla custodia della grascia lungo le coste del distretto, vale a dire del rifiuto di consegnare a questi ultimi le imbarcazioni necessarie all'esportazione di grascia cornetana..."¹¹⁾

In parole povere, il Comune di Corneto doveva adempiere a tutte le incombenze per il fatto di essere incluso nel Patrimonio di San Pietro per cui doveva non solo far fronte alle necessità alimentari di Roma - che poi furono ripagate a puro titolo onorifico con il titolo di "granaio di Roma" - ma anche al mantenimento delle soldatesche pontificie e dei mercenari. Cosicché gli obblighi fiscali dovevano essere mantenuti senza troppe di

⁸⁾ Designazione generica della moneta dei papi coniata nelle zecche del Patrimonio di San Pietro, a Viterbo prima (circa il 1269), poi a Montefiascone. Comprende denari di mistura e grossi d'argento che hanno per tipo la croce e le due chiavi pontificie con la dicitura *Patrimonium B. Petri*.

⁹⁾ Nome di una moneta la quale, nell'età carolingia, rappresentò la ventesima parte della lira ideale. Mentre la *lira*, nel Medio Evo, rimase moneta di conio per molti secoli, intendendosi, di solito, la lira di denari piccoli (del valore di 20 soldi, ognuno, o 12 denari piccoli), mentre per gli affari di maggiore importanza si usava la lira di grossi (del valore di 240 soldi).

¹⁰⁾ Nome di numerose monete e unità di peso di metalli preziosi, in uso nell'Europa occidentale a partire dall'XI secolo.

discussioni. Se poi si considera ancora le richieste che fece ad esempio il papa Alessandro VI alla nostra Comunità per le nozze della propria figlia Lucrezia Borgia ed il mantenimento dello stesso pontefice e della corte papale, rifugiati a Corneto a causa delle pestilenze che infuriavano nell'Urbe, allora si viene anche a spiegare la necessità di chiedere prestiti forzosi agli ebrei di stanza a Corneto e dintorni che venivano a trovarsi creditori della Comunità cornetana. Oggi, con parole più acconcie, si sarebbe detto "les affaires, sont les affaires".

Ma ritorniamo all'argomento.

Ritroviamo sempre nella "Margarita Cornetana", nel periodo compreso fra il 1 ottobre e l'8 ottobre 1299, una serie di regesti notarili grazie ai quali il Sindaco di quel tempo, Francuccio di Pietro Cinnelli, a nome anche dei suoi collaboratori definiti "boni homines" vende, come si diceva più sopra, la dogana del sale per rifondere, coi denari ricavati, agli ebrei e i loro soci, i debiti contratti.

Eccone i testi.

"1 ottobre 1299

In seguito al pagamento eseguito da Francuccio di Pietro Cinnelli, a nome anche di Rollando di Crescenzo, di Rollando di Rollando, di Pellegrino di Gentile giudice, di Angelo di Biagio, di Rollando di Ranieri e di maestro Ventura cerusico, *boni homines*¹²⁾ destinati dal comune di Corneto ad estinguere, con denari ricavati dalla vendita della dogana, il debito con interessi contratto con gli infrascritti ebrei, Goialo di Deodato e Goialo di Mosteto, garanti anche della ratifica di Emanuele di Elia, di Genectano di Abramo e altri *sotii*¹³⁾ ebrei, rilasciano quietanza di 250 lire di paparini, dovute loro a saldo del mutuo di 400 lire di paparini, per il quale si erano professati debitori principali Ventura cerusico, Bartolomeo Accemmani, Stefano di Martina e Matteo di Ottaviano, come da strumento del notaio Giovanni di Angelo di Amatore.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Gianni da Monte Casoli, Pietro di Angelo di Giovanni, Giovanni di Pietro di Niccolò, Gregorio di Pietro banditore, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, prefetto auct. notaro, ora scriba della camera del comune di Corneto".

"1 ottobre 1299.

¹¹⁾ La "Margarita Cornetana" regesto dei documenti a cura di Paolo Supino - Roma Biblioteca Vallicelliana - 1969. Pag. 51.

¹²⁾ *Boni homines* - Buoni cittadini scelti fra i migliori, ossia gli eletti. Si potrebbero configurare come gli odierni assessori, o collaboratori e consiglieri del podestà o del sindaco.

¹³⁾ *Sotii* - I soci degli ebrei.

In seguito al pagamento eseguito con danari ricavati dalla vendita della dogana, da Francuccio di Pietro Cinnelli, a nome dei suddetti *boni homines*, Vitale di Daniele di Zacaria procuratore di Benedetto, garanti del consenso anche di Manuele di Elia, di Salomone di Vitale e di altri *sotii* ebrei, rilasciano quietanza di 250 lire di denari paparini dovute loro a saldo del mutuo di 400 lire della stessa moneta, per il quale si erano professati debitori principali Leonardo di Rollando di Cristoforo, Angelo di Biagio, Gado Focis, Griffulo di Niccolò e Jacopo di Ferraguto, come da istrumento del notaio Giovanni di Angelo di Amatore.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Gianni da Monte Casoli podestà del Comune, Giovanni di Pietro di Niccolò, Gregorio di Pietro banditore, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, prefetto auct. notaro, dell'alma Roma, ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“1 ottobre 1299.

In seguito al pagamento eseguito, con denari paparini ricavati dalla vendita della dogana, da Francuccio di Pietro Cinnelli, sindaco del comune di Corneto, a nome anche dei suddetti *boni homines*, Genectano di Abramo, Matasia di Leone e Vitale di Datilo, procuratore di Datilo suo padre, garantendo la ratifica anche di Salomone, di Datilo e di altri *sotii ebrei*, rilasciano quietanza di 250 fiorini d'oro, dovuti loro a saldo del mutuo di 400 lire di denari paparini, per il quale si erano professati debitori principali Fortunato banchiere, Lituardo di Giovanni Malbocti, Tommaso di Pietro di Bellafonte e Rollando di Crescenzo, come da istrumento del notaio Giovanni di Angelo di Amatore.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Gianni da Monte Casoli podestà, Giovanni di Pietro di Niccolò, Pietro di Angelo di Giovanni, Gregorio di Pietro banditore, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Urbis pref. auct. not. ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“1 ottobre 1299.

In seguito al pagamento eseguito da Francuccio di Pietro Cinnelli, sindaco del comune di Corneto, Vitale di Sabato e Goialo di Mosteto, garantendo la ratifica anche di Datilo di Consiglio e di altri *sotii* ebrei, rilasciano quietanza di 250 lire di denari paparini, dovute loro per mutuo di 400 lire, per il quale si erano professati debitori principali Benvenuto bottaio, Pellegrino giudice, Matteo di Bonifacio e Pietro di Salvo, come da istrumento del notaio Giovanni di Angelo di Amatore.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Gianni di Monte Casoli podestà, Pietro di Angelo di Giovanni, Giovanni di Pietro di Niccolò, Gregorio di Pietro banditore, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme pref. auct. not. ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“2 ottobre 1299.

Benedetto de Valle ebreo rilascia al suddetto Francuccio sindaco di Corneto, pagante a nome anche dei sei suddetti *boni homines*, con denaro ricavato dalla vendita della dogana, quietanza di 30 lire di paparini dovutegli dal Comune per mutuo da lui concesso, come da istrumento del notaio Ranuccio del fu Rollando.

In Corneto, nella camera del podestà, alla presenza di Tuzio di Angelo e Luca *famulus*¹⁴⁾ del podestà, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Urbis pref. auct. not. ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“4 ottobre 1299.

In seguito al pagamento di 29 fiorini d’oro eseguito con denari ricavati dalla vendita della dogana dal Sindaco di Corneto Francuccio, a nome anche di suddetti *boni homines*, Vitale di Daniele ebreo rilascia quietanza di 88 lire di denari paparini, dovutegli per mutuo di tale somma concesso al Comune, per il quale si erano professati debitori principali Rollando di Crescenzo e Pietro di Salvo, come da istrumento di debito del notaio Pietro del fu Tommaso e da istrumento di condanna del notaio Leonardo di Paolo Guidete.

In Corneto, nella *apotheca*¹⁵⁾ di detto Francuccio, alla presenza di Provenzale di Gerardo, Conoscentulo di Guglielmo, Puccio di Bartolomeo di Gerardo, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Urbis pref. auct. not., ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“4 ottobre 1299.

In seguito al pagamento di 29 fiorini d’oro, eseguito con denari ricavati dalla vendita della dogana dal sindaco di Corneto Francuccio, a nome anche dei suddetti *boni homines*, Vitale di Daniele ebreo rilascia quietanza a saldo di 50 fiorini d’oro dovutigli ad estinzione di un mutuo per tale somma concesso al Comune per il quale si erano professati debitori

¹⁴⁾ *Famulus* - Servitore.

¹⁵⁾ *Apotheca* - Bottega o magazzino.

principali Nicola Marronis e maestro Accuncia di Pietro Scorticanis come da istrumento di debito del notaio Leonardo di Paolo.

In Corneto, nella *apotheca* di detto Francuccio, alla presenza di Provenzale del fu Gerardo, Conoscentulo di Guglielmo, Puccio di Bartolomeo di Gerardo, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Urbis pref. auct. not. ora scriba della camera del comune di Corneto.

“4 ottobre 1299

In seguito al pagamento di 29 fiorini d'oro, eseguito con denaro ricavato dalla vendita della dogana dal sindaco di Corneto Francuccio, a nome anche dei suddetti *boni homines*, Vitale di Daniele ebreo rilascia quietanza a saldo di 50 fiorini d'oro dovutigli per mutuo di tale somma da lui concesso al Comune, per il quale si erano dichiarati debitori principali Paolo di Tommaso e Muzio di Corrado, come da istrumento di debito del notaio Pietro del fu Tommaso e da istrumento di condanna del notaio Leonardo di Paolo Guidete.

In Corneto nella *apotheca* di detto Francuccio, alla presenza di Provenzale del fu Gerardo, Conoscentulo di Guglielmo, Puccio di Bartolomeo di Gerardo, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme, Urb. pref. auct. not., ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“4 ottobre 1299

In seguito al pagamento di 29 fiorini d'oro, eseguito con denaro ricavato dalla vendita della dogana dal sindaco di Corneto Francuccio, a nome anche dei sei suddetti *boni homines*, Vitale di Daniele ebreo rilascia quietanza a saldo di 50 fiorini d'oro dovutigli per mutuo di tale somma concesso al Comune per il quale si erano professati debitori principali Lituardo di Rollando e Angelo Cerii come da istrumento di mutuo dei notai Paolo di Tommaso e Cristofano del fu Cristofano.

In Corneto, nella *apotheca* di Francuccio, alla presenza di Provenzale del fu Gerardo di Provenzale, Conoscentulo di Guglielmo, Puccio di Bartolomeo di Provenzale testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Urb. pref. auct. not., ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“4 ottobre 1299

In seguito al pagamento di 29 fiorini d'oro, eseguito con denaro ricavato dalla vendita della dogana dal sindaco di Corneto Francuccio, a nome anche dei sei suddetti *boni homines*, Benedetto di Salomone ebreo rilascia quietanza a saldo di 50 fiorini d'oro

dovutigli per mutuo di tale somma concesso al Comune per il quale si erano professati debitori principali, presso di lui e presso Zacaria di Zacaria suo rappresentante, Francesco Cerruti e Iacopo fisico, come da istrumento del notaio Iacopo di Gianni Letie.

In Corneto nella apotheca di detto Francuccio, alla presenza di Provenzale del fu Gerardo, Conoscentulo di Guglielmo, Puccio di Bartolomeo di Provenzale, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme, Urb. pref. auct. not, ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“4 ottobre 1299

In seguito al pagamento di 29 fiorini d’oro, eseguito dal sindaco di Corneto Francuccio a nome anche dei sei suddetti *boni homines*, Amore di Matasia e Salomone di Vitale ebrei rilasciano quietanza a saldo, l’uno di 50 fiorini d’oro dovutigli per mutuo di tale somma concesso al Comune, per il quale si era professato debitore principale Gianni Bussantis, come da istrumenti dei notai Mattia di Nicola e Giovanni di Angelo di Amatore.

In Corneto, nella apotheca di Francuccio, alla presenza di Provenzale del fu Gerardo, Conoscentulo di Guglielmo, Puccio di Bartolomeo di Provenzale, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Rub. Pref. act. not. ora scriba della camera del comune di Corneto”.

4 ottobre 1299

In seguito al pagamento di 29 fiorini d’oro, eseguito dal sindaco di Corneto Francuccio a nome anche dei sei suddetti *boni homines*, Amore di Matasia e Salomone di Vitale ebrei rilasciano quietanza a saldo, l’uno di 50 fiorini d’oro dovutigli per mutuo di tale somma concesso al Comune, per il quale si erano professati debitori principali Biagio di Perna e suo figlio; l’altro di 44 lire¹⁶⁾ e 1 soldo, dovutigli per mutuo da lui concesso al Comune, per il quale si era professato debitore principale Gianni Bussantis, come da istrumenti notai Mattia di Nicola e Giovanni di Angelo di Amatore.

In Corneto, nella apotheca di Francuccio, alla presenza di Provenzale del fu Gerardo, Conoscentulo di Guglielmo, Puccio di Bartolomeo di Provenzale, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Rub. Pref. act. not. ora scriba della camera del Comune di Corneto”.

“8 ottobre 1299.

¹⁶⁾ Vedi nota n°9.

In seguito al pagamento eseguito con denaro ricavato dalla vendita della dogana dal sindaco di Corneto Francuccio, a nome suo e dei suddetti *boni homines*, Zacaria del fu Zacaria ebreo, garantendo il consenso anche di Benedetto di Salomone, rilascia quietanza di 57 lire e mezza di denari paparini dovutigli per mutuo di tale somma concesso al comune di Corneto per il quale si erano professati debitori principali Ventura Bondimanni, Angeluccio fabbro e Angelo di Romano detto Amicaster, come da istrumento del notaio Leonardo di Paolo Guidete.

In Corneto, nella apotheca di Francuccio, alla presenza di Crescenzo di Accuncia, Bavoso del fu Guglielmo, Vitello di Rollando di Ranieri, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Urb. pref. auct. not., ora scriba della camera del comune di Corneto”.

“9 ottobre 1299.

In seguito al pagamento di 29 fiorini d’oro, eseguito con denaro ricavato dalla vendita della dogana da Francuccio, sindaco di Corneto, a nome anche dei sei suddetti *boni homines*, Moschetto di Gaio ebreo rilascia quietanza a saldo di 50 fiorini d’oro, dovutigli per mutuo di tale somma concesso al Comune, per il quale si erano professati debitori principali Accettante di Griffulo e Secondiano di Stefano, come da istrumento del notaio Giovanni di Andrea.

In Corneto, nella apotheca di Francuccio, alla presenza di Giovanni *tubator*¹⁷⁾ e Fazio di Gottifredo, testi.

Rogito di Ranuccio del fu Rollando, alme Urb. pref. auct. not., ora scriba della camera del comune di Corneto”.

Fra Cornetani ed Ebrei i rapporti difettarono di cordialità se i “prestatori” di denaro si videro costretti a ricorrere al Senato dell’Urbe perché venissero rispettati gli accordi intercorsi e stipulati fra le parti “pro bono pacis”. Accadde infatti che nel 1301, tali “Musetto ebreo e suoi soci” fecero ricorso contro Rollando di Cristofano sindaco e procuratore del Comune di Corneto per aver loro impedito di esportare del grano. Naturalmente il Comune venne condannato non solo a rifondere un mutuo di 600 fiorini d’oro, ma ricompensare pure i danni per aver ostacolato l’operazione commerciale.

La sentenza, sempre registrata nella “Margarita Cornetana” è del seguente tenore:

“11 aprile 1301.

Alberigo del fu Matteo di Fortunato rilascia a Paolo di Giovanni Burdini, giudice sindaco e procuratore del comune di Corneto, come da istrumento di istituzione rogato e letto nel consiglio speciale e generale da Ranieri di Simeone notaio, quietanza di 600 fiorini d'oro dovutigli dal Comune per aver egli concesso un mutuo di tale somma a Lituardo di Rollando di Cristofano sindaco e procuratore del comune di Corneto come da istrumento di sindacato del notaio Angelo di Gentile, il quale sindaco versò parte di detti fiorini alla Camera dell'Urbe, in occasione di una diffida senatoriale per 1000 lire di provisini contro il Comune, e parte impiegò *pro recolligendis bestiis et vaccis*¹⁸⁾ di Alberigo e di altri Cornetani trattenuti a Roma per mandato dei senatori, a causa di detta diffida, motivata dal fatto che il Comune aveva impedito a Musetto ebreo e ai suoi *sotii* di esportare da Corneto una certa quantità di grano. Alberigo rilascia altresì quietanza di 107 lire, 4 soldi e 4 denari,¹⁹⁾ somma riconosciuta spettagli da Giovanni *tubator* sindaco di Corneto, come da istrumento di Sindacato di Angelo di Gentile notaio, *pro scripturis et expensis factis et pro recolligendo*²⁰⁾ detto bestiame sequestrato a lui ed altri Cornetani dai senatori di Roma, in occasione della suddetta diffida.

In Corneto, nel palazzo comunale, presente il consiglio speciale e generale e Tancredi giudice, maestro Iacopo medico, Cezio, Lituardo di Rollando di Cristoforo, Angelo Cefi, Ranuccio di Rollando di Cristoforo notaio, Ranieri di Simeone, notaio, testi.

Rogito di Egidio di Ranieri giudice di Corneto, auct. alme Urb. pref. not”.

Intorse poi fra le parti una tregua se nel 6 gennaio 1305 tale Salomone ebreo venne a vendere la dodicesima parte della dogana del sale, come si diceva nel contratto notarile del 1. ottobre 1299, offerta probabilmente come garanzia per un precedente prestito.

“6 gennaio 1305.

Fazio del fu Gottifredo dona a Paolo del fu Francesco, per i meriti di questi presso di lui, ogni diritto goduto sulla dodicesima parte della dogana del sale di Corneto, per la vendita già fattagliene da Salomone ebreo, come da istrumento di vendita del notaio Matteo di Nicola.

¹⁷⁾ *Tubator* - Suonatore di tromba, probabilmente banditore.

¹⁸⁾ *Pro recolligendis bestiis et vaccis* - al fine di riunire insieme le bestie e le vacche.

¹⁹⁾ Moneta medioevale d'argento del peso di circa gr. 1,50, posta da Carlo Magno a base della sua riforma monetaria. 12 denari costituivano un soldo e 20 soldi una lire. Per molti secoli venne coniato in Germania, in Francia, in Italia, ma la moneta non conservò a lungo la composizione metallica e il peso fissati in origine da Carlo Magno.

²⁰⁾ *Pro scripturis et expensis factis et pro recolligendo* - rimborso per le trascrizioni e le spese fatte come pure per riunire il bestiame sequestrato.

In Corneto, nell'*apotheca* di Muzio di Corrado, presente Muzio, Rollando di Ildibrandino, maestro Egidio di Ranieri, maestro Pietro di Pietro di Niccolò e maestro Angelo di Simone, testi.

Rogito di Fortunato del fu Bartolomeo da Corneto, auct. alme Urb. pref. not”.

Ma nello stesso anno o alla fine dell'anno precedente, accadde un fatto di sangue e di estorsione in casa di Benedetto di Salomone il quale, forse troppo frettolosamente, aveva sporto denuncia contro alcuni cittadini cornetani, accusandoli della responsabilità di alcuni delitti. Ma o per mancanza di indizi sicuri o per minacce avute o per evitare maggiori conseguenze all'interno della propria casa e della propria famiglia, ritirò la querela e pagò i danni morali ai presunti responsabili. Non esistono documenti e testimonianze sufficienti a stabilire la verità di quel misfatto; ma fra i Cornetani e gli Ebrei non doveva correre buon sangue se non altro per l'usura ed il rigoroso rispetto delle convenzioni stipulate fra prestatori e debitori.

Ecco il testo di quell'accadimento:

“11 gennaio 1305”

Benedetto di Salomone ebreo, il quale *sua temeritate volens nocere communi et specialibus de Corneto*,²¹⁾ aveva sporto denuncia presso i senatori di Roma contro il Comune e determinate persone di Corneto, vale a dire Gerrado di Guglielmo complice macellaio, Locio suo figlio, Giordano di Gianni di Giordano calzolaio, Pucio di Amicaste, Pucio di Paolo di Guidetta, accusandoli di furto di beni dalla sua casa, sita in contrada S. Clemente, confinante con le vie pubbliche per due lati, e con i beni di Benvenuto bottaio e Nicola di Leonardo *vascellarius*²²⁾ per gli altri, nonché della morte di suo figlio Salomone, danni per il risarcimento dei quali avrebbe fatto richiesta presso la Curia del Campidoglio, o la Camera del capitano del Patrimonio o la Curia del camerario pontificio, di una forte somma di denaro, dichiara a Gianni di Gianni di Guido da Viterbo, podestà del popolo e del Comune di Corneto, di rinunciare a qualsiasi pretesa avesse avanzato per detto furto e per le violenze che aveva detto connesse con la morte di suo figlio, di ritirare le denunce sporte contro il Comune e di liberare a proprie spese i cornetani Angelo di Romano detto Amicaste, Nicola di Bartolomeo Celamelli detto Scapetla e Nardo di Giordano, già incorsi nella sentenza di bando ed ora da lui riconosciuti innocenti.

²¹⁾ *Sua temeritate volens nocere communi et specialibus de Corneto*. - Intendeva fare del male, per sua sconsideratezza, al Comune e a particolari cittadini di Corneto.

²²⁾ *Vascellarius* - vasaio.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Rollando di Rollando giudice, Rollando di Crescenzo giudice, Ranuccio di Rollando notaio, Gianni di Bongiani, maestro Aiuto medico, *Coccus*, Simeone, maestro Accuncia di maestro Pietro cerusico, Barnabeo Cerruti *et plures alii testes*.

Rogito di Iacopo di Gianni Lectie, alme Urb. pref. auct. not”.²³⁾

In un atto del 1311, risulta che un tale Benedetto ebreo era proprietario di un terreno che confinava con altro terreno di tale Tartarino di Cozio, venditore al Comune, nella persona del sindaco Tuzalo di Angelo, di due terre site in Corneto.

Ecco il testo:

“21 ottobre 1311

Tartarino di Cozio vende al comune di Corneto, in persona del sindaco Tuzalo di Angelo, due terre site in Corneto, delle quali una confinante con le proprietà di Pandolfuccio da Tarquinia, di Cecco di Gottifredo, di Benedetto ebreo e di Oddone da Tarquinia, l'altra con le proprietà di Baldo da Tolfa Nuova, di Tommaso di Vincenzo e di Lucarello di Ceccolo Caprette, per il prezzo di 39 lire e 5 denari di paparini ed un tornese d'argento, somma interamente versatagli, in fiorini d'oro, da detto sindaco.

In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Pietro di Salvo, Ranieri di Ruggero e Rollando di Paolo, testi.

Rogito di Niccolò di Martocio da Amelia, imp. auct. not. ed ora notaio della camera del comune di Corneto”.

Verso la fine del XIV secolo, un tale Bernardone de Serris, alla testa di un esercito di Brettoni, orde feroci con le quali il cardinale Roberto dei conti di Ginevra aveva incominciato una guerra in Italia, su mandato di Gregorio XI, approdò alle nostre contrade. Spingendosi fino al nostro territorio e minacciando le popolazioni del Patrimonio di San Pietro, costrinse il papa Bonifacio IX alla difesa dello Stato Pontificio. Cosicché dietro richiesta della popolazione cornetana, il Pontefice autorizza una convenzione fra il Comune di Corneto e gli Ebrei residenti nella nostra città, grazie alla quale quest'ultimi dovevano contribuire alle spese per la difesa della città e del territorio.

Ecco il testo:

“ 6 marzo 1397

²³⁾ *Et plures alii testes* - e numerosi altri testimoni.

Bonifacio IX, in seguito ad una supplica rivoltagli dalla popolazione cornetana, autorizza la convenzione prevista tra il comune di Corneto da una parte e Vitale, Deodato del fu Manuele di Deodato ed altri ebrei residenti in Corneto dall'altra, in base alla quale detti ebrei verseranno mensilmente al capitano e ai consoli di Corneto, per contribuire alle spese necessarie per la difesa del Comune da Bernardone de Serris e dai suoi seguaci bretoni, otto fiorini fino al ritorno di Bernardone all'obbedienza della Chiesa e, successivamente, quattro fiorini.

In Roma, in S. Pietro.

Copia di Paolo di Angelo di Cecco di Pandolfuccio da Corneto, *alme Urb. auct. not. publ. et iudex ordin.*,²⁴⁾ ora cancelliere e notaio delle rifomagioni del comune di Corneto, eseguita per mandato di Pietro di Giovanni Tardi gonfaloniere, Giovanni di Francesco e Antonio di Muzzalo consoli, Cello di maestro Gerardo, capitano dei Cinquecento".

Di questo avvenimento, troviamo conferma nelle "Croniche Cornetane" di Muzio Polidori il quale così registra nel suo manoscritto:

<< Li medesimi Brittoni, guidati da Bernardone Serra, continuavano nel far scorrerie et invasioni in quel di Corneto, et li Cornetani per meglio resistere alle spese della difesa, imposero agl'Hebrei che habitavano in Corneto un datio a raggione di otto fiorini per testa durante la guerra, et cessante a raggione di quattro fiorini per testa. Et il Papa con sua bolla registrata nei Privilegi conferma la sudetta impositione di gabella>>.

Mentre un secolo dopo, lo stesso Camillo Falgari, detto Vallesio, nelle "Memorie Istoriche della città di Corneto" ritorna in argomento con maggiori dettagli.

<<Ma l'anno seguente passato ad altra vita il Cardinale di Ginevra che nello scisma aveva preso il nome di Clemente VII, gli fu surrogato Pietro di Luna col nome di Benedetto XIII, uomo astutissimo, il quale abbozzatosi col Re Martino d'Aragona, a Marsiglia, ed invitatolo ad Avignone, seppe sì bene impegnarlo per la sua parte che unitamente stabilirono d'opprimere Bonifazio al quale effetto doveva venire con l'armata a Civitavecchia, che li sarebbe consegnata con lo sborso di 12 mila fiorini da Giovanni di Vico e di lì sarebbe passato a Roma scortato dal Conte di Fondi che aveva intelligenza con alcuni Romani; per dar calore a questo disegno vennero in grosso numero i Bretoni condotti da Bernardo Serra nella campagna di Corneto minacciando d'assediarla; onde li cittadini si

posero sollecitamente a raccorre soldati, e per supplire alle spese imposero con licenza del Pontefice un dazio d'otto fiorini a testa per Ebreo che dimorasse in città durando la guerra e quando questa cessasse quattro, ma non avendo per varie difficoltà insorte potuto venir sù l'armata in Italia, l'Antipapa, e ricusando Giovanni di Vico di consegnare ad altri, che all'istesso Benedetto la rocca di Civitavecchia, svanì questo disegno, e li bretoni doppo avere inferiti de danni al territorio, si ritirarono>>.

Il documento più lungo, che si trova nell'Archivio Storico Comunale, è registrato nel libro delle "Reformationes" ossia delle deliberazioni che il Comune prendeva a quei tempi. Siccome gli Ebrei, almeno si suppone, avrebbero minacciato di lasciare il nostro territorio per cui sarebbero venuti a mancare i prestatori di denaro che permettessero ai privati e alla comunità di contrarre mutui, purtroppo necessari per far fronte alle calamità naturali, alle invasioni militari e alle richieste del Senato Romano, il Comune di Corneto si vide costretto a richiamare qualche ebreo il quale, cognito di tutte le vicende del passato e più sopra riportate, accettasse di trasferire sè e la sua famiglia in Corneto a condizioni precise così come risultano dalla trascrizione della surriferita deliberazione. Siccome l'"incipit" e la conclusione sono stati scritti in latino, il testo vero e proprio della convenzione si riporta com'è stato scritto, in volgare:

<<Nel nome di Dio Amen. Nell'anno 1453 dalla nascita di Nostro Signore, Indizione prima; nel tempo del Santissimo in Cristo Padre e Signore Nicola, per divina provvidenza Papa V; nel giorno ventisei del mese di agosto.

In presenza di me, Fazio notaio e vice cancelliere e degli infrascritti testimoni, espressamente a ciò chiamati, i Magnifici Signori; Signor Egidio Cerrino Dottore in Legge e Gonfaloniere, Pantaleone Paltoni e Angelo di Antonio Bartolomeo Truzi Consoli e Battista Villani Capitano dei Cinquecento del Comune, popolo e città di Corneto; con autorità, arbitrio e potestà loro concessa e attribuita dal Santissimo nostro Signore Papa con Suo Breve e col potere loro conferito dal Consiglio generale e speciale, come diffusamente si legge nel libro delle Riforme di detto Comune per mano di me Vice cancelliere suddetto, di condurre un giudeo con o senza la propria famiglia da qualunque luogo e dove più facilmente si potrà avere, al fine di farsi prestare e concedere denari ad interesse, come è ampiamente previsto nel medesimo breve ed autorizzazione; del quale breve il tenore è il seguente, vale a dire sul retro. Ai dilette figli Ufficiali al Consiglio e al Comune della nostra città di Corneto. Papa Nicola V.

²⁴⁾ *Alme Urb. auct. not. publ. et iudex ordin.* Notaro pubblico dell'alma Roma e giudice ordinario.

Diletti figli salute ed apostolica benedizione. In base a quanto riferitoci da molte persone degne di fede, specialmente dal nostro venerabile fratello Bartolomeo Vitelleschi vostro Vescovo che con insistenza e umilmente ha avanzato suppliche a vostro favore, apprendemmo la, diremmo quasi, incredibile vostra necessità, tanto in ogni tempo quanto presentemente, di messi e biade che ogni anno vi affligge, al punto che se non si procurano denari (altrui, forestieri) ottenuti anche ad usura, certamente ne seguiranno gravi danni ed un intollerabile pregiudizio. Dunque, al fine di porre il giusto rimedio a questa vostra necessità, con autorità apostolica, concediamo liberamente e impunemente il permesso di condurre presso di voi un giudeo, con o senza la propria famiglia, da qualunque luogo e dove più facilmente e comodamente si potrà avere, al fine di farsi prestare e concedere denaro a prestito per i cittadini e abitanti vostri ed anche altri che desiderino averlo, con le promesse, patti, benefici, convenzioni e con la opportuna garanzia; e questo permesso comandiamo che venga osservato da tutti e singoli ufficiali nostri e della Chiesa Romana, presenti e futuri, di qualunque stato, grado e preminenza, non ostanti diritti, disposizioni apostoliche, statuti, anche vostri e seppur confermati con apostolica autorità, e qualsivoglia altri che stabiliscano il contrario; anche riguardo a questi, stabiliamo in modo particolare secondo quanto premesso, pur essendo tali affari di quelli che meritano una menzione speciale che il loro concetto sia impresso parola per parola nell'animo dei presenti.

Vogliamo ancora, che detto giudeo, del quale vogliamo sapere espressamente il nome e a quale famiglia appartenga, porti in evidenza il segno con il quale (gli Ebrei) vengono distinti dai cristiani e faccia tutto ciò che deve ed è tenuto a fare a norma delle disposizioni comunali.

Dato in Roma a San Pietro, sotto il sigillo del Pescatore, nel giorno VIII giugno 1453 nell'anno settimo del nostro pontificato. Pietro di Luna>>.

Per il bene generale di detto comune e delle sue persone, con autorità concessa dalla Sede apostolica e dal detto Consiglio, i medesimi Signori Ufficiali a nome di detto Comune da una parte, e Salomone di Angelo da Montefiascone ebreo, dall'altra, addivennero agli infrascritti capitoli, come nel presente istromento particolarmente ed in gergo volgare è contenuto; ed anche in virtù di attento esame ed incoraggiamento del Reverendissimo in Cristo Padre e Signore Nicola Albergati di Bologna, Rettore della Provincia del Patrimonio,

nostro eccellente Signore, fattici con sue lettere il tenore delle quali, a garanzia di detto Salomone, più sotto viene riportato.²⁵⁾

Et primo lu decto Salomone comanda et stipula per sè et sua famiglia, suoi garzoni et factori tucti et singuli capituli infrascripti che possano et vogliano prestare supra pegni che allora saranno portati ad impegnare ad rascione di bolognesi dui per ciaschun ducato d'oro per ciasche mese alli ceptadini et alli forestieri ad rascione de bolognesi tre per ducati d'oro per ciasche mese et da uno ducato in giù denaro uno per bolognese cioè per ciasche mese intendendosi di per mese et mese per di non obastante lege canonica et civile di Corneto et constitutione del patrimonio con questo inteso che se nesciuno errore o abaglio ci fusse che sia tenuto lu decto Salomone at satisfactione del doppio dell'abaglio tollendo più ch'el debito senza altra pena di corte. Item che lu decto Salamone famiglia garzoni et factori possano et ad essi et ciaschuno d'essi sia lecito et quanto fusse de lor voluntà et non più altra prestare supra li pegni delli ceptadini di Corneto et habitatori d'essa ceptà et che ad esso Salamone et ad suoi factori et garzoni debiano observare tucti li pacti et conventioni da farsi a loro et suprastessero supra alcuna possessione che omne pacto et conventione che facesse vaglia senza alcuna exceptione di rascione o vero di facto ad senno del savio delli decti prestatori. Item che possano et a loro sia lecito de prestare grano et orzo a qualunque persona la domandasse et che del decto grano et orzo per essi giudei et ciaschuno di loro possano e digano recavare et adomandare la terza parte più, cioè sieno tenuti et obligati rendere et respondere et adomandare la terza parte più, cioè sieno tenuti et obligati rendere et respondere la terza parte più in nella exstate tunc proxima de venire et secondo li pacti et convectioni se farano infra essi. Item che de omne instrumento et scriptura publica overo private che facessero o facessero fare se intenda essere valido et valide et senza alcuna finctione o exceptione di pura et necta quantità fuor che nelli decti instrumenti et scripture se conterrà non obstanti statuti delle ceptà de Corneto reformationi o constitutioni del patrimonio o altre legi che in contrario dicessero et che si dia fede alli loro libri et bastardelli grandi e picculi come fossero carte pubbliche senza alcuna exceptione così di denari prestati come di credenze.

Item dictus Ludovicus Salamonis famiglia garzoni et factori siano tenuti ad tenere et conservare li pegni che li serano impegnati per essi ceptadini et habitatori d'essa ceptà per spazio et termine di mesi XVIII et alli furistieri per termine d'uno anno et se in del dicto termine non si reschotessero li decti pegni per li patroni che li impegnassero o per altro in loro nome o che non si concordassero con essi giudei che esso termine passato o decorso di

²⁵⁾ Questa premessa alla “reformatio” e la conclusione dell’atto notarile sono scritte in latino; perciò, per facilitare il lettore, le abbiamo tradotte in italiano; mentre la parte centrale, scritta in gergo volgare, viene riportata nella sua

intenda essi pegni esser perduti delli quali li decti prestatori possano vendere et alienare et farne come di loro cose proprie senza alcuna exceptione nè restitutione di pegno impegnato che più valesse. Item che li decti iudei possano et vogliano trarre et mutare pegni da impegnarsi o da vendere o da impegnare fore di Corneto et dentro in Corneto di qualunque persona fussero ad loro arbitrio et volontà in omne loco che piacesse portarli che piacesse portarli senza alcuna gabella o vero passaggio o licentia di dì et di notti palesemente et ocultamente et similmente li furistieri che non habitassero in Corneto possano arrecare ed impegnare et cavare omne pegno che recassero ad impegnare alli detti prestatori senza alcuna consegnatione di gabella o licentia di gabellare non obstante alcuno statuto o altra cosa che facesse in contrario. Item che lu decto commune di Corneto et li offitiali d'esso comune per li tempi fussero sieno tenuti et debiano lu decto Salamone et famiglia predicta et li suoi beni defendere da ciascuna persona lor volessero molestare o vero derobare indebitamente nella ceptà di Corneto et li offitiali d'essa per li tempi fussero sieno tenuti et obligati essi giudei et lor pegni defendere da tucti et singoli officiali volenti loro per cascione delli decti capituli in alcuna cosa molestare o vero inquietare. Item che lu decto Salamone per sè et suoi garzoni et factori possano et sieno tenuti ad prestare nella ceptà di Corneto da mo et dal dì della stipulatione del presente capitolo et da poi a loro petitione et volontà salvo non ce fusse cascione legitima che impedissero essi giudei li fussero mancati alcuno pacto delli capitoli supradecti o vero factoli alcuno rencrescimento per lu quale s'intentassero o deliberassero non sequire et mantenere lu decto prestito allora vogliono potere riscotare et recavare tutto quello havessero prestato con utile come è decto di sopra et più che lu decto Salamone sia tenuto et obligato in termine d'uno anno incomenzando a dì XXVI del presente mese sopradecto havere prestati ducati octo cento et più se più porrà ad sua volontà. Item che tucti et singoli capitoli et pacti in infrascripti remangono et sieno tenuti et observati rari et fermi in suo robore et fermezza et che possano rescotare et fare reschotare tucte et singole cose duessero exsigere recepare et havere sopra le pignora o alla fede o per istrumento o scriptura publica et privata et per qualunque altro modo recepare duessero della qual cosa li sia administrata sumaria rascione senza alcuna exceptione et senza piato nè lite non obstante statuto et reformatione che in contrario facesse o dicesse. Item che tucti et singoli capitoli suprascripti et infrascripti se intenda et devianosì intendere puramente et senza alcuna exceptione dolo o ver fraude ma sulamente et puramente come facciono et sono scripti ad litteram senza alcuna interpretatione et alcuno dubio nascesse o vero nelli decti capituli supponesse che lu decto dubio si intenda in favore et utilità delli decti giudei et

non il loro detrimento nè danno se debia interpretare et intendare et non altramente. Item che li decti Giudei possano mantenere et havere loco per loro sepulture et possano seppellire li loro corpi delli morti loro dove seppellire l'altri è stato et è consuetudine et in nello loro loco consueto et dire lu loro offitio alli loro morti come è stato consueto et che le loro sepulture non li sieno molestate nè facto recrescimento tanto di di quanto che di notte et che li sia lecito bisognando comperare novo territorio per seppellire essi morti e che possano dire lor uffitii nella sinagoga et fare loro cerimonie come fano et dicono l'altri giudei. Item che lu decto Salamone sua famiglia garzoni et factori in ciascuna cosa occorrente delle predecite nella ceptà di Corneto debiano esser tractati tenuti et reputati come ceptadini d'essa ceptà di Corneto oltra li decti capitoli et ciascuno di loro così nelle questionii civili come criminali et etiam diu non sia facto contra li decti capitoli o infrascripti nè pozano nè debiano essi giudei esser constrecti ad prestanza alcuna in commune nè ad datio o pagamento sì ordinario come exordinario et sieno franchi et liberi da omne subsidio che occurrese per l'avvenire o bisogno del commune o vero che per li offitiali di sancta ecclesia fusse imposto et sieno essi giudei exempti di guardia sì di di come che di notte et da omne altra angaria et per angaria et factioni del commune et da cavalcate et hoste. Item che per alcuno modo o cascione li decti denari o vero robbe delli decti prestatori non si debiano molestare nè sequestrare per nesciuna rephensaglia nè per nesciuna cascione debito o diveto malleficio ex ordinatione o danno dato per alcuno delli principali o famiglia o factori o vero garzoni del decto prestatore che contra d'essi supra d'essi per nesciuno modo o vero cascione nesciuno ufficiale nè altra persona possa nè debia directe vel indirecte adrestare et inquietare nè alcuna cosa pigliare pertinenti et spectanti ad essi prestatori et si li decti ufficiali overo alcuna altra persona de qualunque conditione se fusse li decti prestatori ed denari et robba fusser molestato che lu commune della ceptà di Corneto sia tenuto et obligato ad defenderlo da omne molestante persona. Item che se per nesciuna rephensaglia concessa o vero da concedarsi per alcuno tempore durante li decti capitoli non si intenda nè possa intendersi esser facta supra li denari o robbe delli decti iudei prestatori ma li decti denari et robbe se intendano esser franche et securi senza nulla conditione o vero che essi denari si possano recepare et restituire a quelle persone che l'hanno prestati nelli decti prestiti et similmente per nesciuno ufficiale non possano li decti denari et robbe per nesciuno modo se possano intersire o vero sequestrare ad petitione de nesciuna persona et se fussero intersiti o vero sequestrati lu decto intersimento et sequestramento non vaglia nè tenga nè intendasi come se non fusse facto. Item pui dice lu decto Salamone che li sia lecito ad sè et ad sua famiglia et garzoni et ad omne ceptadino et forestiero a chi prestassero loro denaro che li decti prestatori possano

adomandare utile et capitale secondo pacti et conventioni che havaranno colli decti prestatori et sola tenuta rascione somaria secundum scripitu di iudicio tanto d'utile quanto di capitale non obstante legi et constitutioni. Item che li decti denari prestati con pegno o senza pegno per lu decto Salamone garzoni o factori per lu tempo passato li sia lecito rescotere lu capitale e l'utile et si alcuna persona volesse pagare parte della quantità delli denari li quali havesse receputi in prestito che prima debia pagare lu merito in sino ad quel dì et lu resto mectarlo ad suo capitale non obstante lu tempo dichiarato di supra del tenere li decti pegni uno anno et mezzo ad ceptadini et alli furistieri uno anno et ad volontà di quelle persone che volessero impegnare fussero et determinassero colli decti Iudei di diminuire et abbreviare lu decto termine d'uno anno et mezzo come si permecte alli cornetani et alli foristieri uno anno che li sia lecito farlo et intendasi li decti pegni essere delli decti prestatori propri passato lu decto termine determinato infra loro secondo che apparirà nelli libri et scripture loro et questo capitolo si intenda quando lu decto Salamone non paresse el pegno esser sufficiente all'utile et al capitale. Item che li decti Iudei possano andare adtorno per Corneto la septimana santa excepto che da una campana all'altra, cioè lu iudei sancto che incomenza ad non sonare la campana infino al sabato sancto che sona le campane salvo che per necessità non havessero licentia del confaloniere et compagni alla pena d'uno ducato et che li ufficiali sieno tenuti di fare et dare opera che non li sia facto dispiacere nè di dì nè di notte et nella pasqua epifania. Item che lu decto Salamone et sua famiglia li sia lecito et possano comperare in piazza et in omne altro loco di Corneto tucte cose necessarie alla vita naturale ad terza et poi sicome fanno l'altri ceptadini senza alcuna pena di statuto.

Item che possa esso Salamone et sua famiglia mectare in Corneto per loro uso et necessità vino per omne tempo durante lu decto prestito senza pagamento di gabella o passo o entrata. Item che li decti capitoli pacti et conventioni suprascripti et infrascripti se intenda et vaglia per anni XV proximi futuri et finito lu decto tempo possano tollare et reschotare utile et capitale che occurressero nelli tempi impegnati infra tempo non obstante el tempo finito de capitoli. Item che al decto Salamone li sia lecito d'accattare et fare accattare denari pochi et assai da giudei cossì terrazzani come da foristieri et che li giudei che prestano denaro al predetto Salamone non caschino in nulla pena ma li sia lecito di tollare lo fora secondo li pacti et conventioni che seranno infra loro et sie li facta alli decti prestatori rascione somaria senza alcuno litigio. Item vole lu decto Salamone che possa recare et fare recare per sè o per altri tucte et singule suoi robbe et masseritie nella ceptà di Corneto vecchie et nove senza alcuno pagamento di gabella et consegnatione di pagamento d'esse cose et robbe et similmente li pozza trarre et reportare finito lu tempo.

Item che lu decto Salamone o vero sua famiglia et garzoni o vero alcuni d'essi prestasse o prestare facesse sopra alcuno o vero alcuni pegni furati et furtivamente subtracti alcuna quantità di denaro che ad restitutione d'essi pegni non sieno tenuti sì primamente a loro non fusse satisfacto del capitale et dell'utile ma essi iudei sieno tenuti et debiano iurare nelle loro littere ebrayce secondo l'usato che tali pegni non sapivano essere facti. Item che lu decto Salamone et suoi figlioli maschi d'età di XIII anni et garzoni et factori sieno tenuti ad portare lu segno de come fanno l'altri giudei di Corneto excepto le donne femine che sieno tenute tanto ad portare li sercelli nelle orecchie et si fussero trovate senza segno antro in Corneto sicome si permecte solamente caschi in piena di soldi quaranta di denaro et non ultra. Item si addicesse lu decto Salamone et famiglia che andassero fore della ceptà di Corneto per loro facti o ad pie' o ad cavallo et retornassero che in esso itinere et tornata advenga che fusser trovati senza segno non vogliono essere tenuti ad nulla pena et non possano essere accusati da nulla altra persona excepto dalli officiali dellu exordinario del potestà et si fussero trovati essi Salamone et famiglia alcune fiata col segno coperto advenga che lu portasse non vogliono essere tenuti ad pena. Item acciò che li prestiti sopra li pegni facti et da farse o vero denari prestati alla fede senza pegno o pegni prestati alli patroni loro li quali senza memoria nelli loro libri li quali promectano di rendere della qualcosa non se fa scriptura publica se non solamente per loro mano o vero garzoni o factori d'essi iudei et in nelli loro usati libri grandi et picculi nelli quali la memoria sie labile et non recordervole per la qual cosa possano lite et questione di legiero nasciare et venire per cascione di decto prestito alle qual cose obvenire et tollere schusare vogliono li decti iudei che al loro libri cossì grandi come picculi nelli quali se fanno et scrivano le dette memorie sia data piena fede et indubitata senza alcuna exceptione et ad essi lor libri si stia et credarsi come si fussero publiche scripture et sie li facta rascione somaria senza exceptione. Item che lu decto Salamone nè sua famiglia non possano essere costrecti per lu podestà nè per nullo ofitiale di Corneto contro loro volontà ad prestare nesciuno locto nè alcuna massaritia non obstante nullo stactuto o altra cosa che in contrario facesse. Item che lu decto Salomone et famiglia preducta non sieno tenuti ad prestare nè fare rascione nè si possa raccogliere pegno impegnato nè pagare denaro nè fare altra cosa in dì di sabato o in dì di festa loro oltra loro volontà et similmente non possano esser convenuti di feriat et altri dì festivi comandati dalla ecclesia et statuti non obstante alcuno mandato o commissione facta per qualunque ufficiale di sancta ecclesia. Item che tucti li decti capitoli suprascripti se intendano et debiansi intendare cossì in favore et utilità et exemptione et cautela della sua famiglia del decto Salomone famigli garzoni et factori come per sè proprio modo et forma come di supra sonno scripti et apparischo. Item vole lu decto Salamone

acciò che per nullo ufficiale oltra rascione per alcuno tempo indebitamente li sia facto che contro di lui o sua famiglia factori et garzoni non si possa procedere senza veri inditii omni exceptione maioris secondo ricerca la rascione et la forma delli statuti di Corneto. Item che alli decti prestatori li sia lecito di prestare supra ad omne pegno li fusse impegnato excepto che supra calici pianete et croci grandi di ecclesia et contrafacendo caschi in pena di X ducati alla camera del commune di Corneto. Item che non li sia lecito ad essi prestatori prestare supra li pegni darne oltre la loro volontà. Item che decti giudei habitanti in Corneto et ciaschuno d'essi possano prestare sopra possessioni stabili et etiam dio sopra grano et orzo secondo po fare du decto Salamone senza nulla pena non si intenda per li decti capitoli aquistare dicono nè per dire alcuna loro immunità exemptione nè rascione nè consuetudine.

I detti signori ufficiali promisero per sè e per i loro successori (di osservare) tutti i singoli capitoli e i patti soprascritti riguardo al detto Salamone, presente e legittimamente stipulante; e allo stesso modo il detto Salamone ebreo promise e convenne con i suddetti signori ufficiali e con me Fazio, vice-cancelliere presente e operante, di non fare nè dire nulla in contrario, entro il termine stabilito, per qualsiasi ragione nè eccezione, titolo o causa, sotto l'obbligo del detto Comune di farsi garante con i propri beni sotto la pena di cento ducati d'oro, qui promessa e solennemente stipulata, la quale venga comminata ed esatta per tante volte per quante volte si è agito contrariamente ai predetti capitoli, non appena ratificato il contratto; i restanti (testimoni) descritti nel presente istrumento generalmente e singolarmente, i detti signori e il predetto Salamone, riguardo ai predetti (capitoli) mi incaricarono di redigere pubblicamente l'atto.

Fatto in Corneto nel palazzo dei suddetti gonfaloniere e consoli e del capitano dei cinquecento della suddetta città, alla presenza di Luca Neri, mercante, e Matteo Panzetta speziere, invitati quali testimoni di quanto predetto>>.

In cronologia, si riportano altre notizie, sempre relative alla presenza degli Ebrei a Corneto, desunte dalle "Croniche Cornetane" di Muzio Polidori. <<Nel detto anno 1449, havendo i Cornetani supplicato il Papa per mezzo del loro Cancelliere, non so che per conto delle bandite de bovi et pescatori, et per conto d'haver licenza di ritener doi Hebrei per medici in Corneto, il Papa rescrive che ha notificato sopra di ciò la sua intentione a detto Cancelliere".

<<Nell'anno 1453, il Papa con suo breve concede facultà di condurre un'Hebreo con sua famiglia a imprestar moneta sopra pegni".

<<Nel detto anno 1493, per il sospetto del mal contagioso che in Roma e Napoli faceva progressi, in Corneto si facevano esatte diligenze. Et perciò fu difficultato ricevere otto famiglie d'Hebrei sbarcate a questa spiaggia, che venivano di Spagna, di dove quel Re assieme con tutti gl'altri Hebrei et marrani, haveva discacciati. Alla fine, doppo più repulse furono ricevuti con diversi capitoli stabiliti nel Consiglio”.

Mentre negli “Statuti della Città di Corneto” del 1457, al capitolo XCII si legge:

<<Delle disposizioni circa gli Ebrei.

Stabiliamo inoltre, imitando i sacri canoni, che tutti gli ebrei dell'uno e dell'altro sesso, e dall'età dieci anni, debbano portare un segno di panno rosso sulle loro vesti, che sia palese e non nascosto, cosicchè possa apertamente vedersi, sotto la pena per ogni volta di un ducato d'oro, senza alcuna riduzione, eccettuati quelli che riguardo a ciò ricevano l'esenzione od il privilegio da parte della comunità. Stabilendo altresì che i detti ebrei non possano uscire dalle loro abitazioni cominciando dall'ora terza del giovedì, e per tutto il venerdì santo, fino al suono della campana grande del Comune nel giorno di sabato santo, eccettuati tuttavia i medici in caso di necessità, i quali possano uscire, ed andare per Corneto, tuttavia con il permesso dei Magnifici Signori Priori”.

Dopo tali documentazioni storiche, non si conoscono altri avvenimenti relativi alle comunità ebraiche nella nostra città. L'unico ebreo che ebbi modo di conoscere a Tarquinia nel corso della mia giovinezza, è stato il sor Ernesto Moscati, scomparso prima che si concludesse sinistramente l'ultimo conflitto mondiale. Riuscì ad evitare appunto la persecuzione e la diaspora messe in atto non appena i tedeschi iniziarono i rastrellamenti e le deportazioni dal nostro suolo verso i campi di sterminio.

Egli era stato accolto in una curiosa comitiva di anziani, fatta di bontemponi e di scanzonati personaggi, che appena vedevano spuntare la figura minuta e un po' curva del sor Ernesto, esclamavano: “Ecco pinzo!” per via della sua barbetta pizzuta che portava ad onor del mento, come si diceva allora a giustificazione di un ambito ornamento. Era di una discrezione rarissima e di una tale signorilità che non faceva mai pesare la sua presenza in mezzo alla comitiva, nemmeno in occasione di qualche piccola merenda campestre o di qualche pappata più sostanziosa. Ascoltava quasi sempre e interveniva assai raramente.

E lo ricordo oltre che per la sua figura caratteristica - allora la barba era appannaggio di pochi - soprattutto per la sua bella prole, due magnifiche ragazze che fecero spasimare d'amore il fior fiore della borghesia del mio paese.

Bruno Blasi

P.S. Sento il dovere di ringraziare il cardinale Sergio Guerri per aver provveduto alla trascrizione della “reformatio” da parte di un paleografo dell’Archivio Vaticano; e la signora Lidia Perotti dell’Archivio Storico del Comune per la sua cortese disponibilità.